



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 62 Del 28/12/2020

Oggetto:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	CALESINI BARBARA	A
LENTI THOMAS	P	GAMBERINI ANTONIO	P
URBINATI CHIARA	A	GUERRINI LUIS MIGUEL	P
DENTI ARIANNA	P	PETRELLA ANGELO	P
ROSSINI MARINO	P	VICHI JESSICA	P
MAMMARELLA FEDERICO	P	GUERRINI RAFFAELE	P
PRIOLI FELICE	P		

Presenti: 11

Assenti: 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Felice Prioli nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:

VISTO l'art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di istituzione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01 gennaio 2018 e di approvazione del relativo Regolamento comunale;

CONSIDERATO che l'art. 180 del D.L. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che:

3: "*All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»*";

4: "*All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*";



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DATO ATTO che dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento dell'imposta di soggiorno in considerazione della novella normativa richiamata, secondo le modifiche esplicitate nell'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23/12/2000 che testualmente recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgss. n. 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

PROPONE

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno, di cui al prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. DI DARE ATTO che, in ragione delle modifiche di cui al precedente punto 1), il testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno è quello risultante nell'allegato B), che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente del "Regolamento sull'imposta di soggiorno" così aggiornato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale della presente deliberazione;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. DI DARE ATTO che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad ASPES SPA per gli adempimenti di competenza.

Si richiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Rossini Marino interamente riportata nel CD depositato agli atti;

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 11

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 11

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Felice Prioli

Il Segretario Comunale
Sandro Ricci



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 68 del 17/12/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	---

Si attesta la regolarità tecnica del presente atto (articolo 49 D.Lgs 267/2000)

Gradara, li 28/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
ROSSI ELENA



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

PROPOSTA DI DELIBERA

Numero: 68 del 17/12/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	---

Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL).

Gradara, li 28/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
ROSSI ELENA



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 62 DEL 28/12/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	---

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della Legge 18.06.2009 n.69)

Gradara li, 13/01/2021

Il Responsabile del Settore Affari Generali
GERBONI MARIA ASSUNTA



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DELIBERA DI GIUNTA N. 62 DEL 28/12/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	---

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio informatico per quindici giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000)

Gradara li, 04/02/2021

Segretario Comunale
RICCI SANDRO



COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento sull'imposta di soggiorno Comune di Gradara

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017 modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2020

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2018 (in ogni caso decorsi almeno 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento).
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gradara, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi e residenze turistico-alberghiere, **attività turistiche**, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, **b&b**, ostelli, affittacamere (~~room and breakfast, locande~~), ~~Bed & Breakfast~~, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, **ostelli** e 7 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.
4. **Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla Legge n.96 del 21/06/2017.**
5. L'imposta non è dovuta quando l'importo sia inferiore a 50 centesimi.

Articolo 3 Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gradara, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 Misura dell'imposta

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Gradara, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
 - c) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. ~~e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.~~

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Gradara corrispongono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. **Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone**

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. Il gestore della struttura ricettiva **e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, ha l'obbligo** di effettuare il versamento al Comune di Gradara dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, ~~con le seguenti modalità:~~
 - a) ~~mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;~~
 - b) ~~mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;~~
 - c) ~~altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia.~~**di norma esclusivamente mediante il sistema PagoPA.**
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gradara **e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve**, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. **Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno del Comune di Gradara, indicando, per le strutture il codice identificativo.**
3. **Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.**
4. I gestori **delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gradara e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve** hanno altresì l'obbligo, **attraverso apposito portale web o utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Gradara, di dichiarare comunicare** mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

5. ~~I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).~~
6. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi ~~1 e 2~~ **3 e 4** sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
7. ~~La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale, ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.~~

Articolo 8

Attività di controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ~~ai precedenti~~ **art. 6 e 7.**
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da ~~158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296~~ **792 e successivi della Legge 160/2019.**
4. **Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni concernenti l'apertura di strutture ed attività ricettive.**

Articolo 9

Sanzioni

1. ~~Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.~~

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 21/09/2021 da GRATI ROSANNA.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, **alle scadenze previste dal comma 3 del precedente art. 6**, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. **Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal secondo periodo del comma 3 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2 **3**, da parte del ~~gestore della struttura ricettiva~~ **responsabile**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 150 a 500 euro~~ **del pagamento di una somma del 150 per cento dell'importo dovuto.** ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del ~~gestore della struttura ricettiva~~ **responsabile**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. **Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 4, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.**

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di ~~60 giorni dalla notifica dell'atto~~ **di legge**, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. ~~salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.~~

Articolo 11 Rimborsi

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 21/09/2021 da GRATI ROSANNA.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute ~~alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,~~ **a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.**

Articolo 13 Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo ~~a sostegno delle strutture ricettive;~~
 - b) interventi di manutenzione e recupero, ~~nonché~~ fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 14 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ~~dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 1710 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,~~ **in materia, nonché** il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.

Via Mancini, 23 - 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

3. **Per l'annualità 2020, salvo diversa disposizione della Corte dei Conti, il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune di Gradara, entro il 30 gennaio 2021, il conto della gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21), ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 19 maggio 2020.**

4. **L'obbligo di versare l'imposta esclusivamente tramite PAGOPA decorre dal 28/02/2021.**

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it



COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento sull'imposta di soggiorno Comune di Gradara

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017 modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2020

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2018 (in ogni caso decorsi almeno 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento).
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gradara, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi, attività turistiche, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, b&b, affittacamere, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, ostelli e 7 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla Legge n.96 del 21/06/2017.
5. L'imposta non è dovuta quando l'importo sia inferiore a 50 centesimi.

Articolo 3
Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gradara, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4
Misura dell'imposta

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Gradara, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
 - c) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Gradara corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, ha l'obbligo di effettuare il versamento al Comune di Gradara dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, di norma esclusivamente mediante il sistema PagoPA.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gradara e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno del Comune di Gradara, indicando, per le strutture il codice identificativo.
3. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gradara e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve hanno altresì l'obbligo, attraverso apposito portale web o utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Gradara, di comunicare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
5. Per le strutture che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.

Articolo 8

Attività di controllo e accertamento imposta

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 21/09/2021 da GRATI ROSANNA.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.
4. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni concernenti l'apertura di strutture ed attività ricettive.

Articolo 9 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, alle scadenze previste dal comma 3 del precedente art. 6, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal secondo periodo del comma 3 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 4, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Articolo 13 **Interventi da finanziare**

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 14 **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, in materia, nonché il regolamento generale delle entrate dell'Ente.
3. Per l'annualità 2020, salvo diversa disposizione della Corte dei Conti, il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune di Gradara, entro il 30 gennaio 2021, il conto della gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21), ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 19 maggio 2020.
4. L'obbligo di versare l'imposta esclusivamente tramite PAGOPA decorre dal 28/02/2021.

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail comune.gradara@provincia.pu.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 21/09/2021 da GRATI ROSANNA.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Gradara

Provincia di Pesaro-Urbino

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GRADARA:

DOTT GIULIANO FERRI

Dottore Commercialista Revisore Contabile

PARERE N. 37/2020

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 17/12/2020 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno 2020 nel mese di DICEMBRE il giorno 20, il sottoscritto Revisore legale del Comune di Gradara, Dott. Giuliano Ferri, riceve via mail copia di della proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto, la qual viene riportata di seguito evidenziata:

PROPOSTA DI DELIBERA

Numero: 68 del 17/12/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	---

Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:

VISTO l'art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di istituzione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01 gennaio 2018 e di approvazione del relativo Regolamento comunale;

CONSIDERATO che l'art. 180 del D.L 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che:
3: "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 21/09/2021 da GRATI ROSANNA.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

4: "All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

DATO ATTO che dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento dell'imposta di soggiorno in considerazione della novella normativa richiamata, secondo le modifiche esplicitate nell'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23/12/2000 che testualmente recita: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"*;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgss. n. 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno, di cui al prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2. DI DARE ATTO** che, in ragione delle modifiche di cui al precedente punto 1), il testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno è quello risultante nell'allegato B), che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3. DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente, del "Regolamento sull'imposta di soggiorno" così aggiornato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale della presente deliberazione;
- 4. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5. DI DARE ATTO** che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- 6. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ad ASPES SPA per gli adempimenti di competenza.

Si richiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Premesso che tale parere si riferisce solo ed esclusivamente a quanto sopra descritto ed evidenziato; e pertanto ogni variazione dovrà essere comunicata al Revisore;

Il sottoscritto Revisore:

-Visto l'allegato A) REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

RILASCIA

PARERE FAVOREVOLE

Montegranaro li 24/12/2020

Il Revisore

FERRI DOTT. GIULIANO

“DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE CONFORME ALL'ORIGINALE”